

Relazione illustrativa

Proposta di legge: “Disciplina sull’attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Inserimento di disposizioni transitorie alla l.r.45/1997”.

Con la presente proposta di legge, è inserita una disposizione transitoria alla legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche).

In forza di tale norma transitoria, nel periodo di tempo necessario alla trasformazione del Consorzio Co.Sgig s.c.r.l. in società in house della Regione, **saranno assegnate direttamente ai Comuni geotermici** la quota parte delle risorse loro destinate, derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99). Tale quota parte delle risorse, in via ordinaria, è destinata al consorzio Cosvig (articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r. 45/1997).

In forza della PDL, in via transitoria, ai Comuni geotermici sono altresì assegnate direttamente le risorse di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b) della l.r. 45/1997, destinate a Cosvig quale corrispettivo per l'attività di gestione del fondo, attività che, in fase transitoria, non sarà svolta dal consorzio.

Viene stabilito inoltre che, ai fini dell'erogazione delle risorse, Regione Toscana stipuli con i singoli Comuni geotermici appositi accordi, che definiscano modalità e tempi di trasferimento degli stessi contributi, assegnati mediante deliberazione di Giunta regionale.

Il provvedimento si rende necessario nel periodo utile alla trasformazione del consorzio COSVIG, in società in house della Regione Toscana. Tale processo di trasformazione è attualmente in corso.

Affinchè il Consorzio sia trasformato in società in house, è necessario assicurare infatti il rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale sulle società in house (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 175/2016) che consente a tali società di acquisire sul mercato un fatturato non superiore al 20%. Per assicurare il rispetto di tale limite, COSVIG deve provvedere alla cessione di un ramo d'azienda.

La disciplina transitoria prevista dalla PDL è necessaria, in quanto, durante il periodo necessario per la trasformazione di COSVIG in società in house regionale, la Regione intende garantire, comunque, ai comuni delle aree geotermiche la possibilità di avere le risorse derivanti dai canoni e dai contributi previsti dall'articolo 16 del d.lgs. 22/2010.

Solo per il tempo necessario a detta trasformazione, Regione Toscana procederà quindi all'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera b) della l.r.45/1997, direttamente a favore dei comuni interessati, provvedendo in proprio a garantire il presidio delle attività amministrative necessarie alla gestione degli accordi che saranno sottoscritti con ciascun Comune. A tali attività amministrative si provvederà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, procedendo ad una temporanea riorganizzazione delle attività del settore competente.